



CITTA' DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

L'Istruttore direttivo

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – Variazione al bilancio 2020/2022 Articolo 175, D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 267/2000

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, comprendente, fra l'altro il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti risultanze finali:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.580,88
RISCOSSIONI	(+)	4.470.811,88	72.518.290,30	76.989.102,18
PAGAMENTI	(-)	13.449.634,17	63.541.192,75	76.990.826,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	49.358.998,68	15.672.157,43	65.031.156,11
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.720.352,24	23.397.712,23	35.118.064,47

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	141.688,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	2.418.369,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019. (A)	(=)	27.354.889,04
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.		18.206.074,81
		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		1.624.587,73
		0,00
Fondo contezioso		239.777,94
Altri accantonamenti		0,00
	Totale parte accantonata (B)	20.070.440,48
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.648.705,27
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.606.767,99
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		15.127,04
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	7.270.600,30
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	13.848,26
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

L'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede quanto segue: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

Il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri degli enti locali, a causa dell'emergenza epidemiologica, ha subito due slittamenti: il primo, con DL 17/3/2020 n. 18, con il quale il termine era stato posticipato al 30/9/2020; il secondo, con DL del 14/8/2020, che ha previsto lo slittamento del termine al 30.11.2020.

In sede della ricognizione operata ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in particolare dalla ricognizione della consistenza del Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 è emerso che l'ammontare dello stesso è risultato condizionato da ben due errori di elaborazione dei dati del programma informatico utilizzato: il primo dovuto alla mancanza di inclusione delle risultanze in termini di residui e riscossioni di alcune annualità (per tutte le categorie incluse nel calcolo mancano i riferimenti 2015 e 2016 e per una categoria anche di un altro anno), e l'ulteriore errore dovuto proprio alla mancanza di tali dati, in quanto in assenza degli stessi il programma ha calcolato una riscossione completa al 100% anziché nulla.

A seguito all'analisi della consistenza del FCDE 2019, effettuata con l'ausilio di altri strumenti per il confronto dei dati, è emersa la necessità di incrementare la consistenza dello stesso per un importo pari ad € 19.974.663,44, determinando un risultato di amministrazione come di seguito riportato, salvo ulteriori verifiche e rideterminazioni che saranno perfezionate in sede di predisposizione di piano di riequilibrio:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.580,88
RISCOSSIONI	(+)	4.470.811,88	72.518.290,30	76.989.102,18
PAGAMENTI	(-)	13.449.634,17	63.541.192,75	76.990.826,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	49.358.998,68	15.672.157,43	65.031.156,11
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.720.352,24	23.397.712,23	35.118.064,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			141.688,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.418.369,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019. (A)	(=)			27.354.889,04

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.	38.180.738,25
	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	1.624.587,73
	0,00
Fondo contezioso	239.777,94
Altri accantonamenti	0,00
	Totale parte accantonata (B) 40.045.103,92
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.648.705,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.606.767,99
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.127,04
Altri vincoli	0,00
	Totale parte vincolata (C) 7.270.600,30
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -19.960.815,18
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

La situazione economico-finanziaria dell'Ente, così come rielaborata, presenta requisiti di criticità tali da rendere necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le modalità e i limiti temporali previsti dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Il decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012 che ha introdotto gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater al decreto legislativo 267/2000, disciplina una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto e istituisce, nel contempo, un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;

Il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima compresa fra quattro e venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

L'articolo 243-bis del decreto legislativo 267/2000, come modificato dalla Legge 232/2015 e dalla legge 205/2017, infatti, testualmente recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa e del rendiconto dell'anno precedente a quello della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100%	15 anni

Oltre il 100%	20 anni
---------------	---------

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973107.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria¹⁰⁸.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per 206 assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
 - 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
 - 4) al servizio di illuminazione pubblica;
 - 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Relativamente alla durata del piano di riequilibrio, considerando i parametri di cui al comma 5 bis, è ipotizzabile una durata massima di 10 anni.

Si rende inoltre necessario apportare variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, per inserire gli stanziamenti relativi a nuove assegnazioni da parte del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno oltre che dalla Regione Campania, dettagliate nell'allegato prospetto sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio 2020/2022, rappresentando che le stesse risultano pareggiate. Ancora la variazione riguarda l'inserimento sempre sia nella parte entrata che nella parte spesa di stanziamenti per il recupero degli importi relativi ad abbattimenti ordinati dall'Autorità Giudiziaria, anticipati mediante fondo demolizioni della CDP, da restituire alla stessa CDP entro 60 gg. dal recupero e, comunque entro 5 anni dalla erogazione.

Si attesta che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;

- l'Ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico ed è stato possibile adottare la rotazione del R.U.P. per l'istruttoria.

Ercolano,

L'istruttore direttivo

Sig.ra Teresa D'Antonio



Il dirigente

Dott.ssa Paola Tallarino



IL SINDACO

- Vista la relazione istruttoria resa dal dirigente del settore Finanze e controllo, e i relativi allegati;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'approvazione del seguente

DISPOSITIVO

1. prendere atto del nuovo risultato di esercizio così come nuovamente determinato e di seguito riportato

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.580,88
RISCOSSIONI	(+)	4.470.811,88	72.518.290,30	76.989.102,18
PAGAMENTI	(-)	13.449.634,17	63.541.192,75	76.990.826,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.856,14

RESIDUI ATTIVI	(+)	49.358.998,68	15.672.157,43	65.031.156,11
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.720.352,24	23.397.712,23	35.118.064,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			141.688,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.418.369,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019. (A)	(=)			27.354.889,04
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.				38.180.738,25
				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				1.624.587,73
				0,00
Fondo contezioso				239.777,94
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	40.045.103,92
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				2.648.705,27
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.606.767,99
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				15.127,04
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	7.270.600,30
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-19.960.815,18
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

- di prendere atto della critica situazione economico-finanziaria dell'Ente, per cui risultano essere urgenti e indifferibili interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio;
- di ricorrere, pertanto, alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, così come introdotto dal decreto legge n. 174 del 10/10/2012 e come convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, nonché come modificato dalle leggi n. 98/2013 e 68/2014;

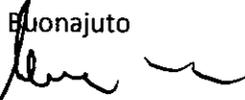
4. di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario, di predisporre in tempo utile, per consentire il rispetto del termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente delibera, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredato del parere dell'Organo di Revisione;
5. di dare atto che il ricorso alla procedura di Riequilibrio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 243- bis del decreto legislativo n. 267/2000, sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di pubblicazione del presente atto;
6. di dare mandato al Segretario generale di trasmettere la presente delibera, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno, così come previsto dal comma 2 dell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
7. di notificare il presente atto alla Tesoreria dell'Ente ai fini della sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente stesso dalla data di pubblicazione del presente atto;
8. di rinviare all'atto di adozione del Piano di cui al comma 5 del citato articolo 243-bis la definizione delle misure da adottare per il risanamento finanziario dell'Ente;
9. di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'allegato elenco "VARIAZIONI"

Ercolano, _____

L'AMMINISTRATORE PROPONENTE

Il Sindaco

Avv. ~~Ciro Buonajuto~~



.....
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole.

Data _____

Il Dirigente del Servizio

dott.ssa ~~Paola Tallarino~~



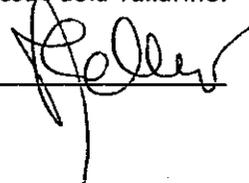
Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole.

Data _____

Il Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Tallarino.

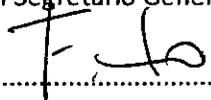


Parere di conformità – Ex art 51, comma 2, Statuto Comunale.

Favorevole

data.....

Il Segretario Generale



DECISIONE DEL CONSIGLIO

.....
.....
Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta delal n.....

Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere

data

Il Dirigente del Settore

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta (art.49,1° comma D.Lgs n.267/2000)

Si esprime parere

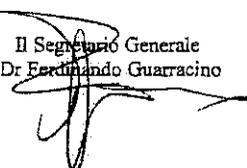
data

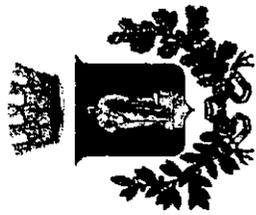
Il Dirigente del Settore Finanze

.....

Parere di conformità ex art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale: *sulla proposta di deli*
bera di salvaguardia equilibri di bilancio - ricerca alla
 Si esprime parere *procedura di regolarità finanziaria plurennale -*
 data *in esprime parere favorevole -*
28/11/2020

Il Segretario Generale
Dr. Ferdinando Guarracino





Ente: COMUNE DI ERCOLANO

Provincia: CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

**Variazioni al
Peg Pluriennale per Responsabile
Periodo 2020 - 2022
Parte I - Entrata**

Proposta Numero 6 del 20/11/2020



Responsabile R05 - RESPONSABILE AREA SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I. - AVV. GIUSEPPE SCISCIOLO

TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 005 - SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.									
2.101.01 00050.07 - MAGGIORI SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-ART.39 COMMA 1-	0,00	1.154.714,00	1.154.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 104/2020-FONDO ISTITUITO DALL'ART.106,COMMA1-D.L. 34/2020-ENTRATA									
2.101.01 00052.04 - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE RIFUGIATI/RICHIEDENTI ASILO -FONDO SPRAR 2017 (SALDO CAP. 52/2 - 52/3)CAP. U.1438/4	272.360,00	0,00	272.360,00	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46
	273.367,82	0,00	273.367,82						
2.101.02 00118.09 - TRASFERIMENTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA-USCITA CAP.1694	24.985,17	2.204,26	27.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.985,17	2.204,26	27.189,43						
TOTALE C.d.R. 005	297.345,17	1.156.918,26	1.454.263,43	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46
	298.352,99	1.156.918,26	1.455.271,25						
TOTALE	297.345,17	1.156.918,26	1.454.263,43	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46
	298.352,99	1.156.918,26	1.455.271,25						



Variazioni al Peg Pluriennale per Responsabile Periodo 2020 - 2022
Parte I - Entrata
Proposta Numero 6 del 20/11/2020

ENTE: COMUNE DI ERCOLANO
PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Responsabile R06 - RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE - DOTT. FRANCESCO ZENTI

TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
C.d.r. 006 - POLIZIA MUNICIPALE									
2.101.01 00049 - CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID- USCITA CAP.00438	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.r. 006	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

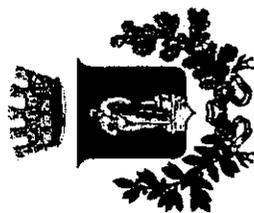


Variazioni al Peg Pluriennale per Responsabile Periodo 2020 - 2022
Parte I - Entrata
Proposta Numero 6 del 20/11/2020

ENTE: COMUNE DI ERCOLANO
PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Responsabile R13 - RESPONSABILE AREA URBANISTICA - ARCH.FRANCESCO LEONE

TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-
C.d.R. 013 - null						
3.500.02 00166.03 - RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONI -RESA- - USCTA CAP.239	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00				
TOTALE C.d.R. 013	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00				
TOTALE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	200.000,00				



Ente: COMUNE DI ERCOLANO

Provincia: CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

**Variazioni al
Peg Pluriennale per Responsabile
Periodo 2020 - 2022
Parte II - Spesa**

Proposta Numero 6 del 20/11/2020



Variazioni al Peg Pluriennale per Responsabile Periodo 2020 - 2022
 Parte II - Spesa
 Proposta Numero 6 del 20/11/2020

ENTE: COMUNE DI ERCOLANO
 PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Responsabile R05 - RESPONSABILE AREA SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I. - AVV. GIUSEPPE SCISCIOLO

CAPITOLO	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
	C.d.R. 005 - null											
C.d.C. BBB - null												
12.05.1.104 01332.01 - MAGGIORI SPESE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-ART.39 COMMA 1-D.L. 104/2020-FONDO ISTITUITO DALL'ART.106,COMMA 1-D.L. 34/2020-ENTRATA CAP.507	0,00	1.027.695,48	1.027.695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.1.104 01332.02 - MAGGIORI SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-ART.39 COMMA 1-D.L. 104/2020-FONDO ISTITUITO DALL'ART.106,COMMA 1-D.L. 34/2020-ENTRATA CAP.507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.103 01438.04 - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE VRIFUGIATRICHIEDENTIASILO-FONDO SPARAR 2017 (SALDO-VEDI CAPITOLI 1438/2 E CAP.52/4	272.360,00	0,00	272.360,00	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46
12.04.1.103 01694 - TRASFERIMENTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA-ENTRATA CAP.118/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.C. BBB	297.345,17	1.156.918,26	1.454.263,43	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46
TOTALE C.d.R. 005	668.046,30	1.156.918,26	1.824.964,56	1.824.964,56	50.148,46	322.508,46	1.824.964,56	50.148,46	322.508,46	1.824.964,56	50.148,46	322.508,46
TOTALE	297.345,17	1.156.918,26	1.454.263,43	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46	272.360,00	50.148,46	322.508,46

ENTE: COMUNE DI ERCOLANO
 PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale per Responsabile Periodo 2020 - 2022
 Parte II - Spesa
 Proposta Numero 6 del 20/11/2020

Responsabile RJ3 - RESPONSABILE AREA URBANISTICA - ARCH.FRANCESCO LEONE



CAPITOLO	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 013 - URBANISTICA									
C.d.C. BBB - descrizione									
01.06.1.103 00239 - RESTITUZIONE ALLA CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONI -RESA- ENTRATA CAP.166/3	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE C.d.C. BBB	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE C.d.R. 013	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PROT. 65952/2020 29.11.2020



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA EMENDAMENTO RUBRICATA AL N. 2

Oggetto: **ELIMINAZIONE PUNTO 1 PROPOSTA DELIBERAZIONE** “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 c.2 D. Lgs. 267/2000 – variazione al Bilancio 2020/2022 art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D. Lgs. 267/2000”

Premesso che con la proposta in oggetto si è dato atto che in sede di ricognizione operata ai sensi del richiamato art. 193 del D.Lgs. 267/2000, in particolare dalla ricognizione della consistenza del Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 è emerso che l’ammontare dello stesso è sottodimensionato per € 19.974.663,44, circostanza questa che incide negativamente sul risultato di amministrazione ed impone, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del tuel, l’adozione di tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

che, a tal fine possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

che, ove tali misure si rivelassero insufficienti, come nel caso che ricorre, stante l’ingente importo da accantonare e gli indubbi riflessi che detto maggiore accantonamento riverbera sugli equilibri di bilancio, si rende necessario fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le modalità e i limiti temporali previsti dall’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater al decreto legislativo 267/2000, prevedono una particolare procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto e istituisce, nel contempo, un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;

Ritenuto di emendare la proposta eliminando il punto 1 come segue:

ELIMINAZIONE DEL PUNTO 1) DEL DISPOSITIVO, COME FORMULATO

PARERE REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: vedere allegato
DATA 28.11.2020



Comune di Ercolano
Provincia di Napoli

CITTÀ DI ERCOLANO	
PROTOCOLLO INFORMATICO	
E / U	
NUMERO	DATA
65960/2020	29/11/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 40 del 29.11.2020

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sull'emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – Variazione al bilancio 2020/2022 Articolo 175, D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000*".

L'Organo di revisione, riunitosi presso il Comune di Ercolano (Na) alle ore 11:00,

Richiamato in toto il contenuto del verbale n. 38 del 25.11.2020, a mente del quale il Collegio dei revisori ha reso parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – Variazione al bilancio 2020/2022 Articolo 175, D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000*";

Considerato che in data 29.11.2020 è pervenuta proposta di emendamento prot. 65958/2020 rubricata al n. 2 ed avente ad oggetto "*Eliminazione punto 1 della proposta di deliberazione alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – Variazione al bilancio 2020/2022 Articolo 175, D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000*";

esprime nulla osta all'approvazione dell'emendamento in questione raccomandando che siano poste in essere sollecite attività tese alla determinazione del corretto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 ed alla corretta determinazione del disavanzo di amministrazione da ripianare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ercolano, 29.11.2020

L'Organo di Revisione

Prof. Raffaele Picaro

Dott. Paolo Longoni

Dott. Michelangelo Calandro



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA EMENDAMENTO RUBRICATA AL N. 1

Oggetto: **VARIAZIONE TESTO PUNTO 3 PROPOSTA DELIBERAZIONE** "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 c.2 D. Lgs. 267/2000 – variazione al Bilancio 2020/2022 art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D. Lgs. 267/2000"

Al fine di non precludersi la possibilità di accesso al fondo di rotazione previsto dall'art. 243 ter del D.-Lgs. 267/2000 nonché della possibilità di ripianare il disavanzo in un arco temporale diverso laddove ne dovessero ricorrere i presupposti si propone la seguente variazione al testo dei punti 3 e 4 della proposta di deliberazione in oggetto indicata:

il punto 3 viene così emendato:

testo precedente: " 3.di ricorrere, pertanto, alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, così come introdotto dal decreto legge n. 174 del 10/10/2012 e come convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, nonché come modificato dalle leggi n. 98/2013 e 68/2014"

nuovo testo proposto: "3. di ricorrere, pertanto, alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, così come introdotto dal decreto legge n. 174 del 10/10/2012 e come convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, nonché come modificato dalle leggi n. 98/2013 e 68/2014, 232/2016 e 205/2017, e al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente";

il punto 4 viene così emendato:

testo precedente: " 4. di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario, di predisporre in tempo utile, per consentire il rispetto del termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente delibera, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredato del parere dell'Organo di Revisione";

nuovo testo proposto: "4. di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario, di predisporre in tempo utile, per consentire il rispetto del termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente delibera, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale corredato del parere dell'Organo di Revisione"

PARERE REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE,

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: vedere allegato
DATA 25.11.2020



Comune di Ercolano

Provincia di Napoli

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 38 del 25.11.2020

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – Variazione al bilancio 2020/2022 Articolo 175, D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000".

PREMESSA

- L'Organo di controllo è stato nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 18.06.2020;
- In data 24.08.2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 è stato approvato il bilancio di previsione 2020.2022 e relativi allegati;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, di cui all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 determinando un risultato di amministrazione di euro 4.079.007,58, così composto:

✓ fondi accantonati	per euro	20.070.440,48
✓ fondi vincolati	per euro	7.270.600,30
✓ fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00
✓ fondi disponibili	per euro	13.848,26
- Nell'ambito della relazione resa allo schema di rendiconto 2019, il Collegio dei revisori ha specificato che stante il brevissimo tempo a disposizione non era nelle condizioni di verificare la congruità del FCDE così come l'impossibilità di approfondire lo schema di calcolo che consentiva la quantificazione del medesimo FCDE nella misura accantonata, per cui si è riservato di effettuare verifiche in tal senso;

- Il Collegio dei Revisori, in ragione delle perplessità concernenti la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019 ha ritenuto opportuno redigere ed inoltrare, con *pec* del 11.11.2020, una specifica nota al Dirigente del Settore Finanziario al fine di acquisire ragguagli in merito;
- In riscontro a tale missiva è pervenuta nota prot. 63475 del 16.11.2020 a mente della quale il Dirigente del Settore Finanziario ha evidenziato che il calcolo del FCDE al 31.12.2019 è risultato condizionato da due errori di impostazione del programma informatico utilizzato e più precisamente il primo dovuto alla mancanza di inclusione delle risultanze in termini di residui e riscossioni di alcune annualità (per tutte le categorie incluse nel calcolo mancano i riferimenti 2015 e 2016 e per una categoria anche di un altro anno), ed un secondo dovuto proprio alla mancanza di tali dati, in quanto in assenza degli stessi il programma ha calcolato una riscossione completa al 100% anziché nulla;
- Nella medesima missiva, lo stesso Dirigente ha comunicato di ritenere il valore finale determinato nel risultato dell'esercizio 2019 inficiato in misura rilevante (€ 18.409.253,44) tale da non poter essere recuperato in tre annualità ma mediante l'adozione di Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs 267/2000;
- L'Organo di Revisione in data 22.11.2020 ha ricevuto la proposta di C.C. in oggetto emarginata e relativi allegati per esprimere il proprio parere in merito al contenuto;
- L'Organo di Revisione ha ricevuto in data 24.11.2020 la nota prot. 64767 in ordine alla proposta di emendamento rubricata n. 1 avente ad oggetto "Variazione testo punto 3 della proposta di deliberazione "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 c.2 D. Lgs. 267/2000 – variazione al Bilancio 2020/2022 art. 175 D. Lgs. 267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D. Lgs. 267/2000";
- L'Organo di revisione, in data 25.11.2020, in sostituzione del *file* precedentemente trasmesso, ha ricevuto nuovamente il prospetto completo contenente le variazioni che si intendono apportare al bilancio 2020/2022, in quanto il primo non riportava una pagina per errore materiale di scansione;
- L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L'articolo 193 del TUEL prevede che:
 1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;*
 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
 - a. *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b. *provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 Tuel;*
 - c. *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*
 3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2;*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

- L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.
- Il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- A seguito della persistenza dello stato emergenziale da COVID-19 l'art 54 del D.L. 14.08.2020 n. 104 ha modificato l'art 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 prevedendo il nuovo termine del 30.11.2020 in luogo del precedente termine del 30.09.2020;
- Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 - ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 - ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 - ✓ la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 - ✓ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 - ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
 - ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 - ✓ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
 - ✓ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 - ✓ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 - ✓ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA

Il Collegio dei Revisori oltre alla proposta di deliberazione ed alla proposta di emendamento sopra richiamata ha ricevuto in allegato lo schema delle variazioni che si intendono apportare al PEG 2020.2022. Più precisamente dalla lettura dei documenti di evince che:

1. si intendono approvare variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 nella misura di cui all'allegato trasmesso in data 25.11.2020 – proposta n. 6 di variazione del PEG 2020/2022 del 20.11.2020 e più precisamente schematizzabili come segue:

ANNUALITA' 2020		IMPORTO		IMPORTO
ENTRATA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	1.401.918,26	
		CA	1.401.918,26	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
		CA		
	<i>totale competenza</i>	CO	1.401.918,26	
	<i>totale cassa</i>	CA	1.401.918,26	
		IMPORTO		IMPORTO
SPESA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	1.401.918,26	
		CA	1.401.918,26	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
		CA		
	<i>totale competenza</i>	CO	-	
	<i>totale cassa</i>	CA		-

ANNUALITA' 2021		IMPORTO		IMPORTO
ENTRATA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	250.148,46	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
	<i>totale competenza</i>	CO	250.148,46	
		IMPORTO		IMPORTO
SPESA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	250.148,46	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
	<i>totale competenza</i>	CO	-	

ANNUALITA' 2022		IMPORTO		IMPORTO
ENTRATA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	250.148,46	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
	<i>totale competenza</i>	CO	250.148,46	
		IMPORTO		IMPORTO
SPESA				
	<i>Variazione in aumento</i>	CO	250.148,46	
	<i>Variazione in diminuzione</i>	CO		
	<i>totale competenza</i>	CO	-	

2. in ragione della rideterminazione del FCDE, sono emerse situazioni che compromettono il permanere degli equilibri di bilancio e più precisamente viene riportato il nuovo prospetto del risultato di amministrazione al 31.12.2019 che da una prima ricostruzione è così composto:

✓ fondi accantonati	per euro	40.045.103,92
✓ fondi vincolati	per euro	7.270.600,30
✓ fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00
✓ fondi disponibili	per euro	-19.960.815,18

Con specifico riferimento al punto n. 2 viene accertata la sussistenza di criticità tali da rendere necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le modalità e i limiti temporali previsti dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 in quanto il disavanzo non è ripianabile con i mezzi ordinari e con le altre procedure consentite dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 243 BIS, TER, QUATER

Giova evidenziare che:

- L'articolo 243-bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., recita che:
 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno;

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 *quater*, commi 1 e 3;
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 *quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa e del rendiconto dell'anno precedente a quello della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100%	15 anni
Oltre il 100%	20 anni

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di

tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse

proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243 ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.

- A mente dell'art. 243 ter del D. Lgs 267/2000:
 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali";
 2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le

modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1;

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
- A mente dell'art. 243 quater del D. Lgs 267/2000:
 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155-bis, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155-bis può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
 3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando

in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia;

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno;
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 *ter*;
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti;
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto;
- 7 bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a

quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5;

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Alla luce di quanto detto, letto ed analizzato, preso atto delle motivazioni che hanno indotto alla siffatta proposta, così come emendata, si esprime parere preventivo favorevole al ricorso della procedura di cui all'art. 243 *bis* del D. lgs 267/2000 e laddove approvata da parte del Consiglio Comunale si invita fin da ora l'Ente a porre in essere tutte le azioni che la fattispecie richiede nei limiti temporali imposti dalla normativa vigente.

In ordine alla proposta di variazioni al bilancio di previsione 2020.2022 esprime parere favorevole.

Conformemente alle previsioni dell'art. 52 del Regolamento di contabilità, è autorizzato il Presidente a trasmettere, con la propria *Pec*, il presente verbale al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Finanziario così come la nota redatta.

L'Organo di Revisione

F.to	Prof. Raffaele Picaro
F.to	Dott. Paolo Longoni
F.to	Dott. Michelangelo Calandro

Deliberazione n. 45 del 29.11.2020 ad oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, D.lgs 267/2000. Variazione al bilancio 2020/2022 articolo 175. D.lgs 267/2000 . Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.lgs 267/2000. Approvazione.